

Ricorso in Cassazione  
di  
Facchè Angelo di Mantova  
contro  
Ditta Amedeo Valentini

discussione: 25 maggio 1931

Mantova, 11/nov/1930 IX°

Care BONOMI,


In piego a parte Ti accludo:

- 1) Ricorso in Cassazione ,già notificato, con delega anche al Tuo nome in causa ZACCHE' / VALENTINI per impugnazione di una sentenza della Corte d'Appello di Ancona .
- 2) Tre copie semplici di detto Ricorso.
- 3) Fascicolo atti e documenti di 1° e 2° giudizio .
- 4) Due copie autentiche delle sentenze impugnate (nel ricorso c'è la spiegazione di tale duplicità ).
- 5) Tre copie semplici di detta sentenza .
- 6) Bolletta dell'Ufficio del Demanio .

Ti prego di provvedere al deposito di tutto quanto sopra a sensi dell'art/527 C.P.C. e di tenermi informato di quanto avverrà.

Ti accludo anche assegno di L.1400.- delle quali L.1000.- tratterrai a saldo vertenza Ceramica Longarè Ponzone e L.400.- in conto ricorso Zacchè . Dammi assicurazione del Tuo interessamento .

Affettuosi saluti



IN NOME DI S.M. VITTORIO EMANUELE III°

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE d'ITALIA

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

La Corte d'Appello di Ancona composta degli Illmi Sigg.

S.E. D'Ancona gr.Uff. Raffaello Primo Presidente

Pasqualini Cav.Uff.Nazzareno

Felici cav.Uff.Felice

Remiddi cav.Uff. Ettore

Di Silvestro Cav.Uff.Domenico relatore = Consiglieri

Ea pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa commerciale a rito sommario iscritta al

N.268 del ruolo generale di spedizione anno 1929.

Tra =

La Ditta Amedeo Valentini e C. da Moravalle Stazione

in persona del Sig. Amedeo Valentini, rappresentato

e difeso in giudizio dal Sig. Avv. Carlo Magnalbo in

virtù di procura in data 26 Ottobre 1927. per notar

Enrico di Spilimbrego di Macerata = appellante

Et =

Zacché Angela di Mantova, rappresentato in giudizio

dal Sig. Avv. Adolfo Iommi in virtù di delega in cal-

ce alla citazione, difeso dal Sig. Avv. Comm. Umberto

Mantovani= ap pellato =

All'udienza di spedizione della causa del 10 Maggio

1930 i procuratori delle parti chiesero e conclusero:

L'avv. Magnalbo per la Ditta Valentini Amedeo e C.

Piaccia alla Ecc. Corte, ogni contraria istanza, ecce-

zione e deduzione reietta, accogliere l'appello pro-

posto dalla concludente Ditta Valentini con atto 18

Luglio 1929. avverso la sentenza 8-25 Aprile 1929.

del Tribunale di Macerata, e per lo effetto, in ripa-

razione della sentenza stessa, in via principale

respingere le domande tutte proposte dalla ditta Zacchè

con l'atto di citazione 20 Ottobre 1928. Ufficiale

giudiziario Quaranta, condannando il sig. Zacchè al

pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i

gradi di giudizio da liquidarsi nei modi di legge.

In via subordinata sospeso di giudicare in merito e

sulle spese, ammettere la concludente e provare con

testimoni il fatto seguente: "che tutti i contratti

stipulati dalla Ditta Valentini con i propri clienti

alle stesse condizioni ( e su moduli identici) alle

quali era stato stipulato quello con il Sig. Zacché,

furono, a richiesta della Ditta Valentini, risolti in

seguito al decreto 12 Settembre 1928 N. 2021, senza che

alcuno dei contraenti affabiasse alcuna pretesa di

risarcimento.

L'avv. Iommi per "zacchè Angelo:

Piaccia alla Corte Ecclma ogni contraria istanza reietta

Giudicare

confermarsi l'appellata sentenza, e in accoglimento

dell'appello incidentale contro di essa spiegato dalla

Ditta Zacchè Angelo di Mantova, condannarsi la Ditta

Valentini Amedeo e C. a indilatamente pagarle la somma

di L.21.600 = cogli interessi commerciali di mora dalla

citazione al saldo

In via subordinata al solo appello incidentale.

Ammettarsi prova per testi sui seguenti capitoli, con le

provvidenze di rito." Vero che il prezzo medio della

crusca da molino a cilindro, sulla piazza di Macerata

per i mesi di Agosto, settembre, ottobre novembre,

dicembre, 1928 fu rispettivamente di L. 72. 83. 85. 77.

70. al quintale, tela per merce = 2) Vero che il costo

minimo di trasporto della crusca per merce resa al

domicilio del compratore è di lire 2 al Qle.

In ogni caso: spese rifuse anche del presente giudizio

La Corte.

Udita la lettura delle sopra trascritte conclusioni

= Fatto

Rileva che mediante citazione 20 Ottobre 1928.

Zacchè Angelo di Mantova, premesso che con contratto

28 Giugno 1928. registrato il 17- II- 1928. al N.902

Vol. I2I aveva comprato dalla Ditta Valentini Amedeo e C. di Morravalle mille quintali di crusca di grano tenero da consegnare entro il periodo agosto dicembre in ragione di 200 quintali al mese al prezzo di L.56. al quintale, pagabile a mezzo tratte a 30 giorni dalla spedizione; e che la venditrice aveva mandato 100 Q.li di crusca e poi null'altro mettendosi così in evidente condizione d'inadempienza, chiamava davanti al Tribunale di Macerata la nominata Ditta Amedeo Valentini e C. al fine di sentir dichiarare risoluto per la parte ineseguita e per di lei fatto e colpa il cennato contratto di compravendita e condannare la convenuta ai danni nella misura di L.25.200. oltre gli interessi su tale somma e rifusione di spese.

Che costituitasi le parti in giudizio, la Ditta Valentini ~~aveva~~ invocava, come e già in sede stragiudiziale, il suo diritto a sospendere la consegna ed annullare il contratto in virtù dell'art/II delle condizioni generali iscritte nel modulo a stampa del contratto medesimo in relazione all'intervenuto aumento del dazio del grano operatosi con R.D.L 12 settembre 1928 n.2021 pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.

Insisteva lo Zacchè nella sua pretesa contestando l'interpretazione data dall'avversario alla clausola in discorso e rilevando in ogni caso la preesistenza

della mora incorsa dal venditore per una parte del contingente da spedire in agosto .

Che mediante sentenza 8/25/aprile 1929, il Tribunale dichiarava risoluto per la parte ineseguita, e cioè per 900 quintali, per fatto e colpa della Ditta Valen-

tini e C. il contratto di compravendita di crusca e

condannava la ditta al risarcimento dei danni da li-

quidarsi in proseguo di giudizio, nonchè alla spese

del giudizio.

Che avverso tale sentenza con atto 18 luglio 1929

la Ditta A. Valentini e C. ha predetto appello deducendo che

la domanda dello Zacchè doveva essere respinta, e

per tanto ha chiamato esso Zacchè davanti questa Corte

per la riforma in tali sensi dell'appellata sentenza

con la condanna di lui nelle spese di entrambi i gradi

del giudizio .

Che costituitesi le parti in questa sede lo Zacchè

con comparsa 10 andante mese nel chiedere la conferma

dell'appellata sentenza, ha proposto appello incidenta-

le contro la Ditta Valentini per la condanna nella som-

ma di L. 21.600. = quale liquidazione del danno, ed inte-

ressi, con la rifusione anche delle spese di questo

grado. E la causa alla udienza 10 maggio 1930 è stata

messa in decisione sulle conclusioni dei rispettivi

procuratori in epigrafe riportate .

D i r i t t o

<sup>scuola</sup>  
Assemblea la Corte che in questo grado, come in prime  
cure, essendo pacifico che l'aumento di dazio doganale  
di cui al R.D. 12 settembre 1928 riflettente soltanto  
il grano, e non la crusca la quale è la merce di cui  
al contratto 26 giugno 1926, torna a discutersi sulla  
interpretazione dell'art. II del contratto prodotto,  
il quale così è concepito: " in caso di sciopero, di  
serrate, guasti al macchinario, interruzioni prolunga-  
te della corrente elettrica, guerra terrestre in Europa  
e marittima nel mediterraneo, variazioni sul dazio, come  
pure in caso di applicazioni di nuove tasse o di aumen-  
to a quelle esistenti sui grani e sulle loro macinazioni  
ed in genere in tutti i casi di forza maggiore, la ven-  
ditrice è autorizzata a sospendere la consegna o ad  
annullare il contratto .

Che la tesi sostenuta dallo Zacchè ed accolta dal  
Tribunale, che cioè alla stregua del predetto articolo  
soltanto una variazione del dazio sulla merce dedotta  
in contratto (crusca), avrebbe potuto autorizzare la  
Ditta venditrice a risolvere il contratto, è fondata  
sopra un errore. Le variazioni sul dazio di cui alle  
art. II del contratto si riferiscono infatti ai grani  
così come ai grani si riferisce l'applicazione di nuove  
tasse e l'aumento a quelle esistenti sui grani e sulle  
loro macinazioni; eventualità anche, quest'ultima, che

dà diritto alla Ditta venditrice di chiedere l'annulla-  
mento del contratto. E che ciò sia chiaramente si ricava  
da ragioni grammaticali e logiche: le prime fondate  
sulla ovvia considerazione che la espressione "varia-  
zioni sul grano" debbano riferirsi, per quanto non se ne  
parli, alla merce caduta in contratto e non alla paro-  
la "grani" contenuta nello stesso periodo.

Le altre fondate sulla considerazione che tanto la  
ipotesi dell'annullamento del contratto, in conseguenza  
di variazioni sul dazio come pure quella dell'annullaman-  
to in conseguenza di nuove tasse o di aumento a quelle  
esistenti sono *prescindet* dal medesimo motivo di caute-  
lare la Ditta venditrice da ogni specie di danno.

E poichè la Ditta Valentini compra il grano per macinarlo  
e venderne i prodotti (farina, crusca, ecct.) è logico  
e la ragione logica conferma quella grammaticale che,  
col mezzo dell'annullamento dei contratti di vendita,  
l'interesse maggiore della Ditta Valentini sia stato  
quello di tutelarsi contro l'aumento dei dazi doganali  
dei grani in quanto tali aumenti, ricadendo sui prodotti  
derivati del grano macinato, importano, nella esecuzione  
di contratti stipulati prima della imposizione del  
nuovo dazio; un vero e proprio danno mentre l'aumento  
del dazio dei prodotti derivati non influisce sul prez-  
zo del grano.

Che la sentenza del Tribunale si fonda più che altro sull'oscurità della clausola contrattuale, e sul rilievo che le espressioni "variazioni sul grano" essendo dubbio sul suo riferimento al dazio sulla merce dedotta in contratto ovvero al dazio sul grano, debba interpretarsi alla stregua della regola di cui all'art. 1137 C.C.

Ma così facendo è evidente che il Tribunale è incorso in un duplice errore. Il primo riguarda la interpretazione dell'art. 1137 del contratto, in ordine al quale si è voluto dare una interpretazione restrittiva non consentiva delle ragioni grammaticali e logiche e di vero basta osservare che la espressione "variazioni sul dazio" del detto art. non trova nell'art. stesso un accenno qualsiasi alla limitazione di significato riscontrata dai primi giudici, giacchè in detto art. non si accenna mai alla merce caduta in contratto. Di guisa che la espressione "variazioni sul dazio" consente o la interpretazione che essa si estenda a tutti i prodotti che formano oggetto del commercio della Ditta Valentini (grano, farina, crusca, ecc.) oppure si riferisce esclusivamente al grano, merce ricordata nella successiva ipotesi alla quale è strettamente legata per ragioni grammaticali. Il secondo errore riguarda poi l'applicazione dell'art. 1137 C.C. in quanto trattandosi nel caso in esame di contratto nel quale le

parti sono reciprocamente stipulanti ed obbligate ed il patto oscuro riguardando proprio la consegna della merce che attiene all'obbligazione della Ditta venditrice, giusta l'art. suddette il contratto avrebbe dovuto interpretarsi a favore dell'appellante e non a favore della Ditta Valentini. Ma questa considerazione si fa ad abundantiam, perchè nel caso non si tratta di clausola di dubbia interpretazione a cui va applicabile la regola dell'art. 1137. essendo invece chiaro e manifesto il sopra indicato significato del patto secondo la comune intenzione delle parti contraenti.

Che se pertanto sotto tale profilo l'appello della Ditta Valentini va accolto, a ciò non si oppone l'altra ragione opposta dallo Zacchè che la Ditta stessa fosse di già inadempiente anche per essersi rifiutata fin dall'agosto 1928 alla esecuzione del contratto. «Tutte le argomentazioni all'uopo portate per stabilire una pretesa inadempienza della Ditta Valentini alla prima consegna ed una conseguente pretesa risoluzione dell'intero contratto per colpa di lei cadono davanti al fatto che fino al 14 Settembre 1928. (giorno nel quale la Ditta Valentini chiese l'annullamento del contratto per l'aumento sul dazio doganale per il grano) il contratto era ancora in vita per non avere alcuna delle parti chiesta la risoluzione; tanto è vero che tra le parti stesse erano corse delle pratiche per a

addivenire allo storno del contratto (storno proposto dalla Ditta Valentini, e rifiutato dallo Zacchè che aveva insistito per la spedizione del vagone del luglio e dell'agosto ed ottenuto così la spedizione stessa) permanendo il contratto in uno stato di esecuzione che è in pieno contrasto con la pretesa costituzione in mora della Ditta Valentini.

Che dovendo pertanto riformarsi l'impugnata sentenza, non giova attendere al mezzo istruttorio chiesto subordinatamente dall'appellante, e l'appellato va condannato nelle spese di tutto il giudizio.

P. Q. M.

La corte: Uditi i Procuratori delle parti, ed ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa:

Pronunziando sull'appello proposto dalla Ditta Amedeo Valentini e C. in persona del Sig. Amedeo Valentini con atto 18 Luglio 1929 in confronto di Zacchè Angelo avverso la sentenza 8-25 aprile 1929 del Tribunale di Macerata e sull'appello incidentale proposto dallo Zacchè; accoglie l'appello principale, ed in riforma della impugnata sentenza, respinge le domande proposte dallo Zacchè con atto di citazione 20 Ottobre 1928, condannando lo Zacchè stesso al pagamento delle spese ed occorrenze di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi nei modi di legge dallo

estensore della presente.

Così deciso in Camera di consiglio della Corte

d'Appello di Ancona, come sopra composta, addì 31.

maggio 1930 VIII=

Firmato d'Ancona

" " Pasqualini

" " Felici Felice

" " E. Remiddi



*Cont. Hub. 184*

Ecc.ma CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

A richiesta dell'Avv. Emilio Storoni quale difensore della Ditta Amedeo Valentini & C. di Morrovalle Stazione domiciliato elett. in Roma Via della Mercede 9

Io sottoscritto Uff. Giud. addetto alla R. Cassazione del Regno

HO NOTIFICATO

a S.E. l'On. Cav. Ivano Bonomi, quale difensore del Sig. Zacchè Angelo nel suo ufficio legale in Roma Via delle Convertite N. che l'istante andrà a depositare nella Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno per essere tenuto presente nella discussione del ricorso proposto dalla Ditta Zacchè Angelo contro la Ditta Amedeo Valentini & C. e fissato in discussione per l'udienza del 25 Maggio 1931 (n. 3529 del 1930) l'intero fascicolo del giudizio di merito avanti il Tribunale di Macerata e della Corte di Appello di Ancona per essere tenuti presenti nella discussione della causa.

*Sp. per  
Zacchè  
Angelo*

Avv. Emilio Storoni

*La presente copia notificata a l. b. l. d. Ivano Bonomi nel detto suo domicilio, a scanso dell'errore si è fatto in due precisi esemplari*

*Roma ventuno maggio 1931*

*Giuseppe Bonomi; [firma]*

*Lorenzini; [firma]*



Deportate  
29 maggio

8 corse in libertà  
libera del B' corso  
La rube

Comiatuza 18

600

1946

S E BONOMI PIAZZA LIBERTÀ 4 ROMA

(mod. 30 (teleg. 1929) (1/11))

**INDICAZIONI DI URGENZA**

TELEGRAMMI  
 AVVISI DI C.  
 AVVISI DI C. URGENTE  
 AVVISI DI C. P.  
 PA. PRIMO  
 PA. SECONDO

TELEGRAMMI  
 AVVISI DI C.  
 AVVISI DI C. URGENTE  
 AVVISI DI C. P.  
 PA. PRIMO  
 PA. SECONDO

AGENZIA RECAP

XPT  
 XPP  
 SP  
 TR  
 UP  
 GPR  
 TM  
 CTA

UFFICIO TELEGRAFICO DI ROMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza di ritardi o di omissioni commesse in materia di telegrafia. Il mittente è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino e a segnare la data e l'ora della consegna. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il 1850 192

Ricevente M. Ag.

Per Circuito N. \_\_\_\_\_



Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale e per telegrammi intercontinentali e con vari paesi, secondo da una mezzanotte all'altra.

Nel telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome di "indirizzo" originale rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la durata in minuti della presentazione.

ALFABETICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO	
					Giorno e mese	Orario		
...	305	MANTOVA	28	11	22	18	20	=

= ARRIVO DOMATTINA SALUTI = UMBERTO